



Sent. n. 186/2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale Regionale per il Lazio

composta dai seguenti Magistrati :

Dott. Ivan De Musso

Presidente

Dott. Franco Mencarelli

Consigliere

Dott.ssa Cristiana Rondoni

Consigliere-Relatore

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al numero 73509 del registro di segreteria,
promosso dalla Procura regionale della Corte dei Conti per la Regione
Lazio

nei confronti del signor:

PREITE Antonio, patrocinato e difeso dall'Avv. Mariella Cari, del
Foro di Rieti, domiciliato in Roma, presso lo studio dell'Avvocato
Alberto Costantini in Corso Italia n19.

Uditi nella pubblica udienza del 3 giugno 2014, con l'assistenza del Segretario Dott. Antonio Fucci, il relatore Consigliere Dott.ssa Cristiana Rondoni ed il Vice Procuratore generale dott. Lucio Alberti.

Visti l'atto introduttivo e tutti gli atti e i documenti del giudizio.

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 7 febbraio 2014 la Procura Regionale ha convenuto in giudizio il signor Antonio Preite, per sentirlo condannare, in favore del Comune di Rieti, al pagamento della somma di Euro 145.949,03", nonché alla rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT, agli interessi al saggio legale dal dì del dovuto al saldo e alle spese di giudizio.

L'atto introduttivo fonda la responsabilità dell'odierno convenuto nell'aver, nella sua qualità di capo del settore finanziario del Comune di Rieti, omesso, nel termine legalmente previsto del 16 marzo 2012, di pagare all'Erario l'IVA dovuta - già incassata dal Comune di Rieti al momento del pagamento da parte della Estra Reti Gas s.r.l. del saldo del prezzo dovuto al Comune di Rieti per l'affidamento del servizio di distribuzione del Gas Metano - esponendo in tal modo l'Amministrazione a dover corrispondere all'Erario, oltre alla somma dovuta per il tributo, quella per sanzioni (pari ad Euro 72.609,81), nonché quella per interessi (pari ad Euro 73.339,22).

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, viene contestata al Dr. Preite la sussistenza del dolo, poiché il medesimo avrebbe dichiarato *"di aver voluto scientemente pagare altri crediti anziché l'IVA all'Erario"*, ovvero, in subordine, della colpa grave.

Con memoria in data 6 aprile 2014 si è costituito in giudizio il convenuto, con il patrocinio dell'Avvocato Mariella Cari, il quale, ricostruiti i fatti oggetto di giudizio, ha sostenuto che l'operato dell'Ufficio finanziario è stato condizionato dalla crisi di liquidità del Comune.

In particolare riferisce il convenuto che << In ragione del patologico andamento finanziario dell'Ente — il quale, oltre ad essere ben noto agli organi di indirizzo politico dell'epoca, costituiva oggetto di costante interesse da parte della stampa locale — l'Ufficio guidato dal Dr. Preite era costretto ad utilizzare le misere risorse a disposizione per tamponare qua e là le impellenze, che via via si mostravano più urgenti e, nei momenti di maggiore criticità, a sperare che intervenisse qualche nuova entrata a scongiurare l'insorgenza di crisi di liquidità tali da precludere il pagamento degli stipendi del personale, o da provocare l'interruzione di un qualche pubblico servizio essenziale.

Proprio quest'ultimo scenario è quello che si è verificato in occasione del mancato pagamento dell'IVA al 16.03.2012, laddove versare il suddetto tributo era sostanzialmente divenuto

incompatibile con la possibilità di far fronte al pagamento degli stipendi o ad altre spese indifferibili>>.

Contesta la sussistenza di una condotta dolosa, in quanto il comportamento del Dirigente dell'Ufficio Finanziario non era né libero, né volontario e l'esimente dello stato di necessità esclude anche che possa risultare integrato il requisito della colpa grave.

Infine sostiene il convenuto che difetta nel caso anche l'elemento del nesso di causalità, per il fatto che la causa eziologica che ha costretto il Comune di Rieti a pagare le maggiorazioni per sanzione ed interessi <<è costituita da una conduzione economica di lungo corso dell'Ente, la quale è il portato delle scelte compiute dagli amministratori avvicendatisi nel corso del tempo>>.

Richiama poi l'art. 185 comma 4 D.lgs n. 267/2000 che dispone, che *"Il tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento, e da altri obblighi di legge, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento. Entro quindici giorni e comunque entro il termine del mese in corso l'ente locale emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione"*.

Nel caso di specie, il Tesoriere comunale era a conoscenza della circostanza che, la somma corrisposta da Estra Reti Gas S.r.l. a titolo di seconda *tranche* di pagamento, aveva natura di

corrispettivo negoziale, e che essa era comprensiva dell'IVA da versare all'Erario.

Qualora, pertanto, volesse ricondursi il mancato assolvimento dell'obbligazione fiscale ad un mero errore tecnico, esso dovrebbe ritenersi imputabile al Tesoriere comunale, il quale ha, dapprima, materialmente incamerato l'importo IVA ricompreso nella seconda *tranche* di pagamento bonificata da Estra Reti Gas S.r.l., senza, poi, accantonarlo e versarlo all'Erario.

Con riferimento al *quantum*, sostiene il convenuto che poiché tutte le principali uscite comunali nel periodo 16.02.2012 — 16.03.2012 sono riferite a spese indifferibili e, comunque, obbligatorie, non potrebbe tenersi conto soltanto della lesione economica causata dal mancato versamento dell'IVA, ma (in un ottica compensativa) dovrebbe aversi riguardo anche ai vantaggi, ovvero ai pregiudizi economici rispettivamente conseguiti o scongiurati per effetto dell'impiego per il soddisfacimento di altre esigenze di spesa di quella stessa somma che avrebbe dovuto essere corrisposta all'Erario.

In ogni caso, una ritenuta responsabilità contabile del Dr. Preite non potrebbe estendersi alle somme che il Comune di Rieti è stato costretto a corrispondere all'Erario per interessi decorrenti dalla data successiva alla sua cessazione dall'incarico, avvenuta l'8.11.2012.

Conclude con richiesta di assoluzione o, in via subordinata, di

riduzione dell'addebito.

Alla odierna pubblica udienza il Procuratore insiste nelle conclusioni di cui all'atto scritto e la difesa del Preite sostiene che deve escludersi la colpa grave e conclude per l'assoluzione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come chiarito in narrativa, la Procura Regionale ha chiamato in giudizio Antonio Preite, capo del settore finanziario del comune di Rieti, per sentirlo condannare al pagamento del danno, quantificato in complessivi € 145.949,03.

La posta di danno, da risarcire al Comune di Rieti, è pari alle somme versate dal Comune a titolo di sanzione (72.609,81) ed a titolo di interessi (73.339,22) a seguito della compensazione parziale, cui l'Ente è addivenuto per avere, il convenuto, omesso di pagare, entro il termine del 16 marzo 2012, l'IVA sulle somme incassate da Estra Reti Gas s.r.l.. La Procura imputa, nel caso di specie, la sussistenza del danno alla circostanza dell'omesso pagamento del tributo sulle somme incassate per il servizio di distribuzione del gas metano.

La Procura ritiene che l'omissione sia frutto di una scelta cosciente di parte convenuta, tanto che gli imputa la responsabilità a titolo di dolo.

Questo Collegio ritiene tuttavia che quanto illustrato dal Preite, in ordine alle stringenti esigenze di cassa del comune di Rieti nel corso

del 2012 e negli anni a ridosso, risponda al vero.

Risulta infatti agli atti del giudizio come successivamente, e precisamente con la Deliberazione n. 42/2014/PRSP la Sezione Regionale di Controllo per il Lazio, abbia approvato il piano di riequilibrio del Comune di Rieti, conseguente alle numerose pronunce della stessa Sezione con le quali si rilevavano gravi irregolarità sui Conti del Comune di Rieti sin dal 2010 (v. del. 87/2012/PRSP inerente al rendiconto 2010).

Parte attrice definisce in citazione la posta di danno come un onere ingiustificato, dovuto alla scelta del Preite, il quale scientemente avrebbe deciso di pagare altri crediti del Comune.

In realtà in quegli anni il Comune di Rieti si trovava in una situazione di grande deficit di liquidità.

La grave situazione finanziaria si evidenzia nel rendiconto del 2011, approvato con Delibera Consiliare n. 2 il 4 febbraio 2013, nel quale viene riaccertato un disavanzo di amministrazione pari ad € 14.718.597,51, derivante dal riaccertamento dei residui, accanto a posizioni passive non registrate in bilancio per € 11.934.517,70.

In tale situazione si operava necessariamente attraverso il costante utilizzo di anticipazioni di tesoreria ed il ricorso all'utilizzo per cassa di risorse vincolate (v. pag 7 Deliberazione Sez. Controllo Lazio 42/2014/PRSP).

Ritiene al riguardo il Collegio che tale assetto economico depone per l'insussistenza della colpa grave con riferimento alla condotta dannosa rimproverata all'odierno convenuto.

E' infatti evidente che stante il "cospicuo e cronico deficit di cassa documentato dalla contabilità degli ultimi esercizi" che viene descritto come una "situazione di cassa con consistenza di un fondo cassa sostanzialmente pari a zero negli ultimi tre esercizi (v. pag 19 Deliberazione Sez. Controllo Lazio 42/2014/PRSP), al capo del settore finanziario del Comune facilmente si imponevano scelte che avrebbero potuto avere conseguenze economiche, ma che erano comunque necessarie a coprire le esigenze indefettibili ed urgenti dell'Ente.

L'odierno convenuto deve pertanto essere mandato assolto dalla pretesa attorea.

In ragione dell'assoluzione nel merito liquida le spese legali in € 800,00 oltre I.V.A., e contributo integrativo a titolo di Cassa Previdenza Avvocati.

P. Q. M.

La Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio,

definitivamente pronunciando in merito al giudizio n. 73509, instaurato nei confronti di Antonio Preite.

ASSOLVE

Antonio Preite dalla pretesa attrice.

Liquida le spese legali in € 800,00 oltre IVA e cpa.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così disposto, in Roma, nella Camera di Consiglio del 3 giugno
2014.

Il Consigliere Est.

Il Presidente

F.to dott.ssa Cristiana Rondoni

F.to dott. Ivan De Musso

Deposito del 24 Marzo 2015

P. IL DIRIGENTE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GIUDIZI DI RESPONSABILITA'
F.to Dott. Luigi DE MAIO